Prot. n. 00993/2026

Decisione n. 79
Anno 2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE

composta da
Vito Branca - Presidente
Marcello de Luca Tamajo - Relatore
Giuseppe Andreotta
Virgilio D'Antonio
Enzo Paolini - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **52/2026**, presentato, in data 12 giugno 2026, dal sig. **[omissis]**, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Palena,

contro

la **Federazione Italiana Golf (FIG)**, non costituitasi in giudizio,

avverso

la decisione della Corte Sportiva d'Appello della Federazione Italiana Golf, pronunciata all'udienza del 27 maggio 2026, con la quale è stato parzialmente accolto il reclamo proposto dallo stesso sig. [omissis] avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (Toscana e Umbria, proc. n. 5S/2026), con rideterminazione della squalifica da sei (6) a tre (3) mesi e rigetto della richiesta principale di conversione della squalifica in ammonizione.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente;

uditi, nell'udienza del 15 settembre 2026, il difensore della parte ricorrente - sig. [omissis] - avv. Massimiliano Palena, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Villani, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio, nello stesso giorno, il relatore, avv. Marcello de Luca Tamajo.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso del 12 giugno 2026, il sig. [omissis] ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello della Federazione Italiana Golf, pronunciata all'udienza del 27 maggio 2026, con la quale è stato parzialmente accolto il reclamo proposto dallo stesso sig. [omissis] avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (Toscana e Umbria, proc. n. 5S/2026), con rideterminazione della squalifica da sei (6) a tre (3) mesi e rigetto della richiesta principale di conversione della squalifica in ammonizione.
La vicenda trae origine da un episodio verificatosi il 7 marzo 2026, durante la competizione "Primo Memorial Giuseppe Risaliti", disputata presso il "Pavoniere Golf Club" di Prato. Al termine della gara, il sig. [omissis] ha consegnato alla segreteria il proprio score con un punteggio, giudicato successivamente errato, alla buca 4: sei colpi indicati, invece dei nove effettivamente giocati.
Invero, a seguito del rapporto informativo degli arbitri federali - in cui si espone la predetta circostanza ed in cui è testualmente riportato che l'odierno ricorrente, dinnanzi ai medesimi, "*ammetteva l'errore chiedendo scusa ed accettando la squalifica*" dalla gara, già irrogata ai sensi della reg. 3.3b delle Regole del Golf - si apriva il procedimento dinanzi al Giudice Sportivo, per avere il ricorrente dolosamente sottoscritto uno "score" con un risultato inferiore rispetto a quello

reale ed effettivo, compiendo un illecito sportivo, ai sensi dell'art. 4.1 e dell'art. 17, lett. c), del Regolamento di Giustizia.

Il Giudice di prime cure, a seguito di istruttoria mediante audizioni testimoniali, con decisione del 29 aprile 2026, così statuiva: «*I. Accertamento del fatto*

La ricostruzione degli arbitri federali, investiti nello svolgimento delle loro funzioni di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 9 gennaio 2019, n. 328) è dotata di efficacia probatoria privilegiata, circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. I referti arbitrali posseggono, quindi, un valore probatorio simile a quello riservato dall'art. 2700 c.c. agli atti pubblici e tale efficacia permane anche laddove i fatti descritti siano avvenuti a gara terminata (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, decisione n. 84/17). Il fatto quindi deve ritenersi già accertato sulla sola base delle dichiarazioni dei sigg.ri [omissis] e [omissis]. All'esito dell'istruttoria, il fatto contestato risulta ulteriormente confermato nella sua materialità. È incontestato che il sig. [omissis] abbia effettuato 9 colpi alla buca 4 e che lo score consegnato in segreteria recasse il risultato di 6 per la medesima buca, senza alcuna correzione o annotazione. Tale circostanza è confermata tanto dalla testimonianza del sig. [omissis], che ricorda con certezza il numero di colpi effettuati, quanto dalla dichiarazione dello stesso sig. [omissis], che ha infine ammesso il risultato di 9. La tesi difensiva, secondo cui tale discrepanza sarebbe riconducibile a un errore del marcatore sfuggito al controllo in fase di consegna, non ha trovato riscontro univoco nell'istruttoria. La testimonianza del sig. [omissis] presenta, invero, significative contraddizioni interne: il teste ha dichiarato di aver corretto entrambe le buche interessate dall'asserito errore con una "X", ma, come già detto sopra, nessuna buca dello score di [omissis] è stato corretto con una "X". Tale circostanza non può essere liquidata come mera dimenticanza, in quanto è la stessa difesa ad affermare che le correzioni vennero apposte contestualmente all'individuazione dell'errore. Va altresì considerato che le correzioni alle buche successive alla 4, che erano le ultime del giro (stante la partenza dalla buca 10), presuppongono un momento di ricontrollo dello score nel quale la buca 4 avrebbe ragionevolmente dovuto essere anch'essa verificata e verificata con più facilità delle altre, essendo la tredicesima del giro. Ciò detto, il Giudice ritiene che la testimonianza del sig. [omissis], pur non potendosi ritenere pienamente affidabile per le ragioni sopra esposte, non raggiunga il livello di certezza necessario per ricondurre con sicurezza la difformità alla sola condotta del sig. [omissis], escludendo ogni ipotesi di errore nella gestione dello score. Il rapporto amicale tra i soggetti coinvolti e il contesto della giornata — legata a una ricorrenza personale condivisa, riferita da entrambi in maniera pedissequa — sono elementi che, pur non di per sé determinanti, inducono

a valutare con prudenza la testimonianza del sig. [omissis], la quale appare influenzata dal desiderio di supportare il proprio amico più che dal rigore della ricostruzione oggettiva.

II. Qualificazione giuridica della condotta

Il punto centrale della presente decisione attiene all'elemento soggettivo della condotta. La contestazione originaria ha qualificato il fatto ai sensi dell'art. 4.1 e 17 lett. c), del Regolamento di Giustizia FIG come illecito sportivo doloso. Tuttavia, all'esito dell'istruttoria, questo Giudice ritiene che gli elementi raccolti non consentano di affermare con il necessario grado di certezza la sussistenza del dolo in capo al sig. [omissis], inteso come consapevole volontà di consegnare uno score inferiore al reale fine di conseguire un vantaggio in classifica. Tuttavia, la condotta del tesserato risulta comunque gravemente censurabile sotto un duplice profilo. In primo luogo, il sig. [omissis] ha dichiarato di essere solito, nelle gare in formula stableford, non segnare X in una buca ove abbia superato il limite utile per ottenere almeno un punto, bensì il numero di colpi convenzionale corrispondente al risultato zero. Tale prassi è di per sé contraria alle Regole del Golf: la Regola 3.3b impone al giocatore di assicurarsi che lo score riporti il numero esatto di colpi effettivamente giocati in ciascuna buca, e la Regola 21.1b ribadisce tale obbligo nelle competizioni stableford, prevedendo espressamente che il marcatore indichi il risultato netto per ogni buca o, in caso di risultato pari a zero, la lettera "X". La prassi descritta dal sig. [omissis] — segnare un numero di colpi convenzionale anziché quello reale — costituisce una violazione sistematica e consapevole di tali regole, indipendentemente dall'esito della singola gara. In secondo luogo, e con specifico riferimento alla buca 4, tale abitudine irregolare rende la condotta del sig. [omissis] ancora più grave. Su una buca par 4 con 1 colpo di handicap ricevuto, il numero di colpi oltre il quale il risultato stableford è pari a zero è 7: pertanto, secondo la stessa logica convenzionale dichiarata dal tesserato, egli avrebbe dovuto segnare "7" e non "6". Il "6" riportato nello score non è quindi nemmeno coerente con la prassi abituale del giocatore: corrisponde invece a un risultato di 1 punto stableford, comportando un vantaggio di classifica concreto — contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, che aveva affermato l'assoluta irrilevanza ai fini classificatori dell'irregolarità. Né la versione del marcatore, secondo cui il "6" sarebbe stato il risultato reale del sig. [omissis] erroneamente trascritto sulla scheda del sig. [omissis], vale a escludere la responsabilità di quest'ultimo: il sig. [omissis], che per sua stessa ammissione verifica il proprio score prima di firmarlo applicando la propria logica di notazione convenzionale, avrebbe dovuto accorgersi che il numero riportato alla buca 4 non corrispondeva né ai colpi realmente effettuati né al numero convenzionale atteso, e avrebbe dovuto procedere alla correzione prima della consegna. La condotta del sig. [omissis] risulta pertanto connotata, quanto meno, da grave negligenza: egli ha firmato e consegnato uno score che sapeva — o avrebbe dovuto sapere con

la diligenza esigibile da un giocatore con un hcp esatto di 14,9 — non corrispondere al risultato effettivamente conseguito alla buca 4. Tale grave negligenza, pur in assenza di prova certa del dolo, integra comunque la violazione degli obblighi fondamentali di lealtà, correttezza e probità sportiva sanciti dagli artt. 2 e 14 del Regolamento di Giustizia FIG, con conseguente responsabilità disciplinare del tesserato ai sensi dell'art. 4 del medesimo Regolamento.

Tutto quanto sopra non è nemmeno indifferente rispetto ai risultati di classifica, perché esaminato lo score e la classifica di seconda categoria di quella gara, se non squalificato, il sig. [omissis] avrebbe totalizzato 40 punti netti e 23 lordi e si sarebbe qualificato terzo.

III. Determinazione della sanzione

Accertata la responsabilità disciplinare del sig. [omissis] per grave negligenza nella gestione e firma dello score, il Giudice procede alla determinazione della sanzione. L'art. 17, lett. c), del Regolamento di Giustizia FIG prevede, per la sottoscrizione dolosa di uno score con risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo, la squalifica temporanea da 12 mesi alla radiazione. Tenuto conto della qualificazione della condotta in termini di grave negligenza, anziché di illecito sportivo doloso, la cornice edittale applicabile consente una modulazione della pena verso il minimo, con applicazione delle attenuanti previste dagli artt. 18, 19 e 20 del Regolamento di Giustizia FIG. Ai fini della determinazione della sanzione, il Giudice valuta i seguenti elementi:

- il comportamento tenuto in segreteria, ove il sig. [omissis] ha inizialmente indicato un numero di colpi (7) comunque difforme dal reale senza fare alcun cenno all'errore del marcatore;

- l'atteggiamento infine collaborativo con gli arbitri, cui il sig. [omissis] ha confermato il risultato reale una volta confrontato con la ricostruzione puntuale;

- l'incensuratezza del tesserato, privo di precedenti disciplinari.

Alla luce di tali elementi, la pena-base individuata nel minimo edittale di 12 mesi viene ridotta di un terzo in ragione dell'assenza di dolo accertato, di un ulteriore sesto in ragione dell'incensuratezza e della collaborazione, per una riduzione complessiva di sei (6) mesi.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria, ritenuta la responsabilità del sig. [omissis] per l'illecito sportivo accertato e per grave negligenza nell'adempimento degli obblighi di lealtà e correttezza sportiva, in violazione degli artt. 2, 4 e 14 del Regolamento di Giustizia FIG, così dispone:

IRROGA

al Sig. [omissis] la sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica temporanea, consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG, con effetto a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento».

2. Decidendo sul gravame interposto - con cui si chiedeva la conversione della sanzione in ammonizione ovvero la sua riduzione al minimo edittale -, la Corte Sportiva di Appello della FIG, con la decisione quivi impugnata, lo accoglieva parzialmente, riqualificando la negligenza come lieve e rideterminando la squalifica in tre mesi.

Così, in particolare, la Corte: «*1. Il reclamo merita accoglimento parziale. Il nodo centrale della controversia riguarda la qualificazione dell'elemento psicologico della condotta: se essa integri una grave o una lieve negligenza ai sensi dell'art. 4, n.I) del Regolamento di Giustizia FIG. Va anzitutto ribadito, in termini oggettivi e non controversi, che l'errore nello score non è stato materialmente commesso dal sig. [omissis]: è stato il marcatore [omissis] ad annotare per errore i punteggi sbagliati. L'illecito contestato al reclamante consiste esclusivamente nell'omesso controllo dello score nella fase di verifica finale, omissione da costui riconosciuta e non contestata. Questo è, obiettivamente, il perimetro entro cui deve essere valutata la colpa. Come correttamente statuito dal Giudice Territoriale, l'assenza di dolo non elimina la responsabilità del giocatore: l'obbligo di verificare il proprio score prima della firma è un dovere ineludibile, sancito dal Regolamento, e il suo inadempimento integra l'illecito sportivo colposo ex art. 4, n. 1). Tuttavia, alla luce dell'intera ricostruzione fattuale, questa Corte ritiene che la colpa debba essere graduata come lieve e non come grave per i motivi che seguono. Depongono in questo senso diversi elementi: l'errore di trascrizione è stato interamente provocato da un terzo (il sig. [omissis]). Il sig. [omissis] si è trovato davanti uno score precompilato dal proprio marcatore in una fase di fisiologica distensione post-agonistica ed ha firmato con insufficiente attenzione ma senza alcuna specifica volontà di alterare il risultato. Non vi è stato, nel comportamento del [omissis], alcuno specifico intento elusivo o di macchinazione, né alcuna condotta che tradisca un atteggiamento di indifferenza consapevole verso le Regole. Il difetto di vigilanza è reale ma contenuto e, a parere di questa Corte, non assurge alla soglia della grave negligenza. 2. La riqualificazione in lieve negligenza impone, anche in accoglimento della domanda subordinata del reclamante, una revisione* in melius *della sanzione, in applicazione dei criteri desumibili dall'art. 17, ultimo comma, e dall'art. 20, secondo comma, del Regolamento di Giustizia FIG. Il Regolamento FIG sanziona con fermezza le alterazioni dello score e la Corte non intende sminuire la portata del dovere di controllo gravante su ogni giocatore. Tuttavia, il principio di proporzionalità - canone fondamentale del diritto sanzionatorio sportivo - impone che la sanzione sia calibrata in rapporto all'effettiva offensività del comportamento e al grado della colpa. E la cornice punitiva deve riflettere questa realtà. Circa l'elemento normativo, si osserva come la regola entro cui inquadrare l'illecito sportivo colposo commesso dal sig. [omissis] sia l'art. 14 del Regolamento che prevede per i giocatori non professionisti una forbice edittale da 30 giorni a 3 anni di squalifica. L'art. I-7 consente all'organo*

giudicante di modulare la sanzione all'interno ditale cornice in ragione della gravità del fatto. L'art. 20, secondo comma, disciplina i margini di riduzione applicabili in presenza di circostanze attenuanti. Nel caso di specie, le circostanze attenuanti sono plurime e significative: l'incensuratezza del tesserato, la totale assenza di dolo, la genesi esterna dell'errore (imputabile anche al marcatore) e la piena collaborazione con gli arbitri al momento della contestazione. L'applicazione combinata dell'art. 17, ultimo comma, e della massima riduzione consentita dall'art. 20, secondo comma, porta a una riduzione rispetto ai sei mesi irrogati in primo grado. Non può però essere accolta la richiesta principale di conversione in mera ammonizione: per quanto contenuta ed involontaria, la condotta ha comunque determinato un'alterazione formale del risultato di gara, in violazione dell'art.4. La sanzione invocata non sarebbe proporzionata alla violazione né adeguata alla funzione preventivo-deterrente che le sanzioni sportive devono assolvere. Tenuto conto di quanto precede, la Corte ridetermina la squalifica in tre mesi, misura idonea a richiamare il tesserato ai propri doveri di controllo senza tradursi in una risposta punitiva sproporzionata rispetto al disvalore concreto della condotta».

3. Il sig. [omissis] ha, dunque, presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, affidando le proprie censure ai seguenti motivi di diritto.

I. "*Omessa e apparente motivazione in ordine al rigetto della richiesta di conversione in ammonizione - Violazione dell'art. 54 CGS e dell'art. 74 Reg. Giustizia F.I.G. in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti disciplinari - Vizio rilevante ai sensi dell'art. 54, comma 1, CGS".*

Il ricorrente lamenta che la Corte Sportiva di Appello ha fondato il rigetto della domanda principale – volta alla sostituzione della squalifica con l'ammonizione *ex* art. 15 Reg. Giustizia FIG – su un'unica affermazione, secondo cui la condotta, "per quanto contenuta ed involontaria", avrebbe comunque determinato un'alterazione formale del risultato di gara in violazione dell'art. 4, sicché la sanzione invocata non sarebbe proporzionata alla violazione né adeguata alla funzione preventivo-deterrente delle sanzioni sportive.

Si tratterebbe di motivazione meramente apparente, risolvendosi in una formula di stile avulsa dalla specificità del caso concreto e inidonea a dar conto delle ragioni per le quali gli elementi di fatto e le circostanze attenuanti – riconosciute come esistenti dallo stesso Giudice d'appello – non siano state ritenute sufficienti a giustificare la misura minima richiesta. L'assunto per cui l'ammonizione non assolverebbe la funzione deterrente costituirebbe una petizione di principio: ove qualsiasi alterazione formale del risultato, ancorché minima o incolpevole, imponesse per definizione una sanzione superiore all'ammonizione, questa non troverebbe mai applicazione in

tale tipologia di illeciti, con svuotamento di effettività della relativa previsione, in contrasto, oltretutto, con la prassi federale documentata in sede di reclamo.

Il ricorrente censura, inoltre, la violazione del principio di proporzionalità, canone fondamentale del sistema di giustizia sportiva riconosciuto dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI e dal Regolamento di Giustizia federale. Il fatto accertato consisterebbe nella sottoscrizione, da parte di un tesserato incensurato e in assenza di qualsiasi intento doloso o elusivo, di uno score recante un errore di trascrizione interamente provocato da un terzo, con difetto di vigilanza qualificato dalla stessa Corte come "contenuto" e non assurgente alla soglia della grave negligenza; a fronte di un fatto di tale lieve entità soggettiva e oggettiva, la squalifica di tre mesi si porrebbe in palese sproporzione con la gravità concreta della condotta, in violazione dei criteri di dosimetria di cui agli artt. 14 e 20 Reg. Giustizia FIG e del principio di individualizzazione della sanzione, affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n. 51 del 2024), che impone una "valutazione individualizzata della gravità dell'illecito". L'automatismo con cui la Corte esclude l'ammonizione, ancorando la risposta punitiva alla sola natura dell'infrazione e a una generica funzione preventivo-deterrente, trasformerebbe la sanzione in misura fissa, senza la verifica di necessità, intesa come inesistenza di misure egualmente idonee, ma meno incidenti sui diritti fondamentali della persona; ciò a fronte di una pena pari al triplo del minimo edittale, che avrebbe imposto una motivazione rafforzata.

La difesa deduce, altresì, l'inesistenza della richiamata alterazione del risultato: l'errore materiale sarebbe stato prontamente rilevato dalla segreteria alla consegna dello score, con corretta classificazione del ricorrente all'ultimo posto, sicché l'argomento della Corte poggerebbe non su un'alterazione effettiva, bensì su una mera idoneità potenziale dell'errore a incidere sulla classifica finale, connaturata a qualsiasi discrasia tra punteggio reale e registrato, anche se derivante da colpa lievissima o incolpevole; ancorare a tale astratta potenzialità la valutazione di gravità equivarrebbe a negare ogni discrezionalità al giudice e a spostare il disvalore dal comportamento all'evento, evocando principi di responsabilità oggettiva. Anche ove l'errore non fosse stato rilevato, peraltro, il punteggio erroneamente attribuito avrebbe collocato il ricorrente al terzo posto, in una gara che prevedeva premi per i soli primi due classificati, a riprova dell'assenza di concreta incidenza lesiva.

Il motivo denuncia, poi, la contraddittorietà intrinseca della motivazione: la Corte d'Appello riconosce espressamente che l'errore di trascrizione è stato interamente provocato da un terzo (il sig. [omissis]), che non vi è stato alcuno specifico intento elusivo o di macchinazione, che il difetto di vigilanza è "reale ma contenuto" e non assurge alla soglia della grave negligenza, che si tratta di episodio unico e che sussistono plurime circostanze attenuanti; ciononostante, applica in

astratto la forbice edittale dell'art. 14 Reg. Giustizia FIG (da trenta giorni a tre anni) e, pur richiamando i poteri di modulazione di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo Regolamento, irroga una sanzione pari al triplo del minimo edittale assoluto previsto per i tesserati non professionisti, liquidando con motivazione sommaria la richiesta di ammonizione.

Da ultimo, il ricorrente deduce la violazione dei principi di uguaglianza e parità di trattamento disciplinare, di cui all'art. 2 CGS CONI e all'art. 7 Reg. Giustizia FIG: pur avendo documentato, in sede di reclamo, decisioni federali temporalmente prossime nelle quali la violazione da "score inferiore" è stata punita con la sola ammonizione – precedenti non vincolanti in senso tecnico, ma costituenti parametro di parità di trattamento nell'ordinamento sportivo –, la Corte non avrebbe preso posizione su di essi, né spiegato perché il caso di specie, qualificato in termini di colpa lieve e con attenuanti massime, giustifichi una risposta tripla rispetto al minimo edittale, né motivato circa il discrimine che, all'interno della negligenza lieve, distinguerebbe le ipotesi che giustificano l'ammonizione da quelle che giustificano la squalifica temporanea: di qui una lacuna motivazionale su un profilo decisivo, costituito dalla coerenza della sanzione con la prassi federale in materia di "score inferiore".

II. "*Violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 17 e 20 - 22 del Regolamento di Giustizia F.I.G. - Erronea determinazione del parametro edittale di riferimento e conseguente errore di diritto nella commisurazione della pena*".

Con il secondo motivo, il ricorrente censura il metodo di calcolo della sanzione seguito dal Giudice Sportivo Territoriale e non espressamente superato sul punto dalla Corte Sportiva di Appello: la pena sarebbe stata determinata assumendo a riferimento il minimo edittale previsto per la condotta dolosa (dodici mesi di squalifica, *ex* art. 17, lett. c, Reg. Giustizia FIG, che disciplina la sottoscrizione dolosa di score inferiore), per poi operare riduzioni per l'assenza di dolo e per le attenuanti riconosciute ("La pena-base individuata nel minimo edittale di 12 mesi viene ridotta di un terzo in ragione dell'assenza di dolo accertato, di un ulteriore sesto in ragione dell'incensuratezza e della collaborazione, per una riduzione complessiva di sei (6) mesi").

Tale metodologia integrerebbe una violazione di legge nella determinazione della pena. Il Regolamento di Giustizia FIG prevede, infatti, una struttura sanzionatoria che distingue nettamente tra condotte dolose e condotte colpose: la cornice edittale dell'art. 17, lett. c) – da dodici mesi alla radiazione – è calibrata sulla condotta dolosa, essendo destinata a chi intenzionalmente sottoscriva uno score inferiore al reale per trarne un vantaggio indebito. Una condotta colposa, e segnatamente connotata da lieve negligenza, non potrebbe essere sanzionata muovendo dalla forbice prevista per il dolo e operando da essa mere riduzioni percentuali, giacché il risultato resterebbe ancorato al paradigma della condotta intenzionale, cui

vengono apportati soltanto correttivi per la minore gravità complessiva, con snaturamento della logica del sistema sanzionatorio e violazione del principio di proporzionalità tra fatto e sanzione che permea l'impianto del Regolamento.

Corollario di tale violazione sarebbe il mancato utilizzo dei corretti parametri di dosimetria: la Corte d'Appello non avrebbe verificato se il giudice di primo grado avesse applicato detti criteri, né avrebbe proceduto in autonomia a una commisurazione della pena che muovesse dalla natura colposa – e segnatamente lievemente negligente – della condotta, come dalla stessa accertata. L'omesso controllo sul metodo di calcolo integrerebbe violazione di legge censurabile in sede di legittimità, avendo la scorretta individuazione del parametro edittale di partenza viziato l'intero ragionamento sanzionatorio, cui si è aggiunto l'insufficiente governo delle circostanze attenuanti: a fronte di un fatto qualificato come lieve negligenza, in assenza di dolo, con errore materiale interamente riconducibile a un terzo e con condotta collaborativa e incensurata del tesserato, la squalifica di tre mesi – pur inferiore a quella di primo grado – rimarrebbe irragionevolmente distante dall'ammonizione richiesta, senza che la Corte abbia fornito alcuna giustificazione normativa e logica di tale distanza.

III. "*Omessa e insufficiente valorizzazione delle circostanze attenuanti e degli elementi di favore - Violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Regolamento di Giustizia F.I.G. - Punto decisivo della controversia non adeguatamente motivato*".

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, infine, che gli artt. 20 e 22 Reg. Giustizia FIG, mutuando dal codice penale il regime delle attenuanti tipiche, prescrivono criteri autonomi di modulazione della sanzione, da applicarsi in positivo, al fine di una risposta quanto più possibile individualizzata rispetto alle peculiarità del caso di specie. La Corte d'Appello, pur richiamando a livello enunciativo alcune circostanze attenuanti, non ne avrebbe tratto le conseguenze normative imposte da tali disposizioni, né avrebbe adeguatamente motivato perché quegli elementi, ancorché riconosciuti, non abbiano condotto alla misura minima richiesta.

La difesa ripercorre le circostanze attenuanti pacificamente emerse. In primo luogo, l'errore materiale del marcatore [omissis] quale fatto giuridicamente decisivo: l'inversione delle colonne dello score, con attribuzione al ricorrente dei punteggi del compagno [omissis] alle buche 4 e 5, è stata riconosciuta dalla Corte d'Appello, e l'estraneità causale del ricorrente rispetto all'errore costituirebbe elemento di primaria rilevanza ai fini della commisurazione della responsabilità e della sanzione; il principio di personalità della responsabilità disciplinare, che impone di commisurare la pena al contributo causale e soggettivo del singolo, avrebbe imposto di valorizzare pienamente tale circostanza, spiegando sulla base di quale ragionamento logico-giuridico il mero difetto di controllo dello score – condotta omissiva di lievissima entità, commessa in un momento

di fisiologica rilassatezza post gara – possa giustificare una pena afflittiva quando l'evento dannoso è interamente riconducibile al comportamento di un terzo; la Corte avrebbe invece riconosciuto il fatto neutralizzandone la portata con formula apodittica.

In secondo luogo, l'incensuratezza del tesserato, privo di precedenti disciplinari, elemento del pari riconosciuto, ma non valorizzato nella sua reale portata, il quale, trattandosi di prima infrazione, avrebbe deposto a favore della sanzione minima. In terzo luogo, la piena collaborazione con gli arbitri: il ricorrente ha riconosciuto l'errore e si è scusato immediatamente al momento della convocazione in segreteria, comportamento espressivo di lealtà sportiva e di rispetto per le istituzioni federali, da apprezzarsi quale attenuante specifica *ex* art. 20 Reg. Giustizia FIG. In quarto luogo, la correzione analoga apposta alla buca 5: l'errore di trascrizione aveva riguardato anche tale buca, ove era stata però apposta la correzione "X", circostanza che attesta un momento di confronto e verifica degli score, culminato nella rimozione di uno dei due errori, sfuggendo il secondo per disattenzione, e che dimostra, altresì, l'assenza di intento fraudolento, giacché, in tal caso, il ricorrente avrebbe avuto maggior interesse a non intervenire su nessuna delle due buche. Da ultimo, l'assenza di un vantaggio consapevolmente perseguito, avendo il ricorrente accettato senza contestazioni la squalifica da quella gara e non avendo tratto alcun beneficio dall'errore.

Tali elementi non avrebbero formato oggetto di specifica valutazione nella motivazione impugnata, in violazione dell'obbligo, sancito dall'art. 22, comma 1, Reg. Giustizia FIG, di valutare le attenuanti a favore del tesserato anche d'ufficio.

3.1. Il ricorrente ha, dunque, chiesto al Collegio d Garanzia, in via principale, di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto: annullare la decisione della Corte Sportiva d'Appello impugnata, nella parte in cui ha respinto la richiesta di conversione della sanzione in ammonizione; decidere nel merito, ai sensi dell'articolo 62 CGS, rideterminando la sanzione nella misura dell'ammonizione, stante la ricorrenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto che la giustificano e la non necessità di ulteriori accertamenti istruttori secondo la piattaforma fattuale già compiutamente definita. In via subordinata, di annullare la decisione impugnata e di rinviare la causa alla Corte Sportiva di Appello FIG, indicando il principio di diritto al quale il giudice di rinvio dovrà uniformarsi, con specifico obbligo di motivare adeguatamente e specificamente il perché le circostanze attenuanti riconosciute non giustificano l'applicazione dell'ammonizione.

4. Per resistere al ricorso nessuno si è costituito. All'udienza del 15 settembre 2026, parte ricorrente ha insistito per l'accogliento delle rassegnate conclusioni; la Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per il rigetto del ricorso

Considerato in diritto

I. Il ricorso è inammissibile.

Giova premettere che, a mente dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport «*è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti*». L'adito Collegio ha, quindi, «*una funzione decisoria di natura impugnatoria, limitata ad un sindacato di pura legittimità, equiparabile alla funzione disimpegnata dalla Corte di Cassazione nell'ambito dell'ordinario sistema processualistico*» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 40/2021).

Ne consegue, per costante insegnamento di questo Collegio, che, «*nel momento in cui viene impugnato un provvedimento dell'organo di giustizia endofederale di secondo grado, il rimedio proposto dal legislatore sportivo si sostanzia nel ricorso al cosiddetto giudizio di legittimità* […] *nella cui sede è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito*» (Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n. 93/2017; Sez. I, decisione n. 36/2021). Non possono, pertanto, essere prese a scrutinio le doglianze che mirano a una rivalutazione di fatti ed elementi istruttori al solo fine di orientarli in una direzione diversa da quella sorretta dal convincimento del giudice *a quo* (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 14/2025).

Tale preclusione assume particolare pregnanza quando, come nel caso che occupa, il Collegio è compulsato con censure che involgono, a ben osservare, la commisurazione della sanzione disciplinare. Il Collegio di Garanzia, infatti, «*può valutare la legittimità della misura di una sanzione, solo se la stessa è stata irrogata in violazione dei presupposti di fatto e di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza*», restando invece «*inammissibile la domanda volta alla graduazione della sanzione in considerazione della gravità dell'infrazione e della condotta dell'associato*» (Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n. 44/2023, che richiama Sez. I, decisione n. 102/2021). Il giudizio di congruità della sanzione, del resto, «*impinge in valutazioni discrezionali che competono all'organo procedente*», sicché il sindacato di legittimità può muoversi «*soltanto su un piano di immediata evidenza della irrazionalità o erroneità della sanzione*», senza che il giudice di legittimità possa sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall'organo giudicante (Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n. 40/2023 e n. 71/2019).

È entro questo perimetro - già tracciato da questa Sezione proprio con riferimento a vicende disciplinari originate dalla tenuta dello score nelle competizioni di golf (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 95/2023) - che vanno esaminati i tre motivi di ricorso, i quali, pur formalmente rubricati in termini di violazione di legge e di vizio di motivazione, si risolvono, nella sostanza, nella

richiesta di una nuova e più favorevole graduazione della sanzione, invocata sino alla sua conversione in ammonizione.

II. Con il primo motivo, il ricorrente si duole che la Corte Sportiva d'Appello abbia disatteso la domanda di conversione della squalifica in ammonizione con una motivazione meramente apparente e intrinsecamente contraddittoria, in violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

Il motivo è inammissibile.

II.I. Va, anzitutto, rammentato che non qualsiasi vizio motivazionale è scrutinabile dal Collegio di Garanzia, occorrendo che si tratti «*di un vizio atto ad attingere all'esistenza stessa della motivazione, quale si può ravvisare anche in caso di motivazione apparente, di contrasti irriducibili tra affermazioni inconciliabili, ovvero, ancora, di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile*», e che esso non consista «*in una mera critica della motivazione, cioè in una pretesa revisione del "ragionamento decisorio" seguito dal Giudice di merito*» (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 18/2020). La motivazione omessa o insufficiente è, quindi, configurabile soltanto quando dal ragionamento del giudice di merito emerga la totale obliterazione di elementi idonei a condurre a una diversa decisione, ovvero l'obiettiva carenza del procedimento logico seguito, «*ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente*» (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 95/2023; in termini, Sez. Un., decisione n. 30/2021).

II.II. Nulla di tutto ciò è dato riscontrare nella decisione impugnata, la cui motivazione, lungi dal risolversi in una formula di stile, disvela un percorso argomentativo compiuto e coerente.

La Corte Federale ha, in primo luogo, delimitato con precisione il perimetro della colpa, chiarendo che "*l'illecito contestato al reclamante consiste esclusivamente nell'omesso controllo dello score nella fase di verifica finale*" e che l'assenza di dolo "*non elimina la responsabilità del giocatore*". Ha, quindi, graduato la negligenza come lieve, valorizzando la circostanza che "*l'errore di trascrizione è stato interamente provocato da un terzo*" e l'assenza di "*alcuno specifico intento elusivo o di macchinazione*", traendone una "*revisione in melius della sanzione*", dimezzata rispetto a quella irrogata in primo grado. Ha, infine, preso espressa posizione sulla domanda di conversione in ammonizione, osservando che, "*per quanto contenuta ed involontaria, la condotta ha comunque determinato un'alterazione formale del risultato di gara, in violazione dell'art. 4*", sicché "*la sanzione invocata non sarebbe proporzionata alla violazione né adeguata alla funzione preventivo-deterrente che le sanzioni sportive devono assolvere*", e individuando nei tre mesi di squalifica la "*misura idonea a richiamare il tesserato ai propri doveri di controllo senza tradursi in una risposta punitiva sproporzionata rispetto al disvalore concreto della condotta*".

Si tratta di una *ratio decidendi* chiaramente intelligibile e saldamente ancorata alle peculiarità della fattispecie, che fa, anzi, espressa applicazione proprio di quel principio di proporzionalità che il ricorrente assume violato, avendo la Corte premesso che esso "*impone che la sanzione sia calibrata in rapporto all'effettiva offensività del comportamento e al grado della colpa*". Lungi dal tradursi in un automatismo sanzionatorio, la decisione gravata reca, dunque, una valutazione individualizzata della condotta del tesserato, che ha condotto a ridurre la sanzione in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

II.III. Né sussiste la denunciata contraddittorietà. Non vi è, infatti, alcun contrasto irriducibile tra il riconoscimento della colpa lieve e delle circostanze attenuanti, da un lato, e l'irrogazione di una squalifica, dall'altro: tale riconoscimento ha, anzi, indotto la Corte a dimezzare la sanzione inflitta in primo grado, mentre la scelta di non spingersi sino all'ammonizione costituisce esercizio del potere discrezionale di commisurazione riservato al giudice del merito, insindacabile in questa sede ove, come nella specie, non trasmodi in manifesta irragionevolezza. E diversamente non potrebbe essere, posto che, se si ritenesse meritevole di pregio l'assunto del ricorrente, questo Collegio finirebbe per sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice federale in ordine alla tipologia e alla misura della sanzione, travalicando i limiti posti dall'art. 54 CGS CONI.

II.IV. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi quanto alle ulteriori articolazioni del motivo.

In disparte il rilievo che la tesi secondo cui l'errore sarebbe stato prontamente intercettato dalla segreteria, sì da escludere ogni effettiva incidenza sulla classifica, investe, all'evidenza, l'apprezzamento di circostanze di fatto riservato ai giudici del merito - il primo dei quali ha, peraltro, accertato che, in assenza della squalifica dalla gara, il ricorrente si sarebbe classificato terzo, circostanza non contestata nel ricorso -, il riferimento della Corte all'"alterazione formale" del risultato risulta, comunque, coerente con la centralità che le Regole del Golf assegnano allo score, quale «*documento ufficiale che va conservato con diligenza dal giocatore e che deve essere dallo stesso riconsegnato al competente organo (Comitato) alla fine della competizione, compilato fedelmente in base all'esito, buca per buca, del risultato sportivo*» (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 47/2025).

La doglianza relativa alla disparità di trattamento rispetto ad altre decisioni federali si scontra, poi, con il consolidato insegnamento di questo Collegio, secondo cui «*è inammissibile dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport il motivo con il quale il ricorrente abbia dedotto che in alcuni casi, a suo giudizio più gravi, riguardanti altri tesserati il giudice avrebbe inflitto una sanzione più mite, in quanto mira ad una valutazione comparativa di fattispecie diverse, oltre che a un giudizio di merito riguardo alla gravità dell'illecito in sé considerato*», non potendo «*la mera produzione di precedenti decisioni di organi federali» valere «a fondare un giudizio di illegittimità, se non*

accompagnata dalla specifica dimostrazione di discrasie tali da configurare un vero e proprio vizio della motivazione» (Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n. 30/2021, che richiama Sez. IV, decisione n. 3/2019). Dimostrazione che non può dirsi fornita mediante il mero richiamo a decisioni nelle quali la violazione da "score inferiore" sarebbe stata sanzionata con l'ammonizione, la cui comparazione con la vicenda per cui è causa implicherebbe, all'evidenza, un apprezzamento delle diverse fattispecie concrete precluso in questa sede.

Né può ravvisarsi un vizio di motivazione nel mancato, specifico confronto della Corte con tali precedenti, atteso che il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomentazione delle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi posti a fondamento del proprio convincimento, «*dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata*» (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 37/2023, che richiama Sez. I, decisione n. 62/2022).

III. Al medesimo esito di inammissibilità conduce l'esame del secondo motivo, con cui il ricorrente censura il metodo di commisurazione della sanzione, che avrebbe assunto quale parametro di partenza il minimo edittale di dodici mesi previsto dall'art. 17, lett. c), del Regolamento di Giustizia FIG per la sottoscrizione dolosa di uno score inferiore, operando su di esso mere riduzioni frazionarie.

La censura si appunta, all'evidenza, sul percorso seguito dal Giudice Sportivo Territoriale, ma non si confronta con la *ratio decidendi* della decisione impugnata, che costituisce l'unico oggetto del presente giudizio. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte Sportiva d'Appello ha espressamente abbandonato il parametro edittale riferito alla condotta dolosa, affermando a chiare lettere che "*la regola entro cui inquadrare l'illecito sportivo colposo commesso dal sig. [omissis] sia l'art. 14 del Regolamento che prevede per i giocatori non professionisti una forbice edittale da 30 giorni a 3 anni di squalifica*", e procedendo, entro tale cornice, alla rideterminazione della sanzione attraverso "*l'applicazione combinata dell'art. 17, ultimo comma, e della massima riduzione consentita dall'art. 20, secondo comma*".

Il vizio denunciato, dunque, non attinge la decisione gravata, la quale ha già fatto applicazione proprio della cornice edittale dell'illecito colposo invocata dal ricorrente, collocando peraltro la sanzione nella fascia più prossima al minimo di detta cornice. Per il resto, laddove lamenta che la squalifica resterebbe irragionevolmente distante dall'ammonizione richiesta, il motivo torna a sollecitare una diversa graduazione della sanzione, preclusa a questo Collegio per le ragioni già esposte.

IV. Ad analoga sorte soggiace il terzo motivo, con cui si lamenta l'omessa o insufficiente valorizzazione delle circostanze attenuanti e degli elementi di favore, in violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Regolamento di Giustizia FIG.

Va ribadito, sul punto, che «*esula dalla competenza del Collegio di Garanzia la valutazione delle circostanze attenuanti per la quantificazione della sanzione disciplinare da irrogare. Tale valutazione implica, infatti, un giudizio di merito insindacabile dinanzi al Collegio di Garanzia*» (Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n. 30/2021; Sez. I, decisione n. 26/2024), attenendo la concessione delle attenuanti «*ad aspetti afferenti alla complessa valutazione del fatto oggetto di esame*» (Collegio di Garanzia, Sez. II, decisione n. 42/2025).

Ad ogni modo, è d'uopo evidenziare che la doglianza muove da un presupposto smentito dalla piana lettura della decisione impugnata. La Corte Federale, infatti, non si è limitata a un richiamo meramente enunciativo delle circostanze favorevoli al tesserato, ma le ha espressamente qualificate come "*plurime e significative*", individuandole ne "*l'incensuratezza del tesserato, la totale assenza di dolo, la genesi esterna dell'errore (imputabile anche al marcatore) e la piena collaborazione con gli arbitri al momento della contestazione*", e ne ha tratto puntuali conseguenze sul piano sanzionatorio, applicando "*la massima riduzione consentita dall'art. 20, secondo comma*".

In altri termini, tutti gli elementi che il ricorrente assume pretermessi - l'errore materiale del marcatore, l'incensuratezza, la collaborazione prestata agli arbitri, l'assenza di un vantaggio consapevolmente perseguito - sono stati vagliati e valorizzati dal giudice del merito, sicché non è ravvisabile né un'omissione su un punto decisivo della controversia, né una violazione dell'obbligo di valutare le attenuanti, anche d'ufficio. Quanto, poi, alla correzione apposta alla buca 5, essa è invocata dal ricorrente a dimostrazione dell'assenza di qualsiasi intento fraudolento: profilo, questo, che la Corte ha già pienamente riconosciuto, escludendo il dolo e qualificando la colpa come lieve, e che non potrebbe, comunque, essere ulteriormente apprezzato in questa sede senza sconfinare nel merito.

V. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con piena conferma della decisione impugnata. Nulla per le spese, non essendosi costituita alcuna parte resistente

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Prima Sezione

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 settembre 2026.

Il Presidente
F.to Vito Branca

Il Relatore
F.to Marcello de Luca Tamajo

Depositato in Roma, in data 19 ottobre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face